SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%).

Anno 131° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 novembre 1990, n. 345.

Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988, è assegnato all'ENEA un contributo di lire settecento miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire settecento miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Piano finanziamento ENEA».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto Ignitor è assegnato all'ENEA un contributo di lire venti miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire venti miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «ENEA - Esperimento Ignitor».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4807):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) l'8 maggio 1990.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 3 luglio 1990, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla X commissione l'11, 25 luglio 1990; 27 settembre 1990 e approvato il 3 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2469):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 10 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 7 novembre 1990 e approvato il 14 novembre 1990.

90G0397

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 1990.

Individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali nell'anno 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 1991 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali ed internazionali;

Considerato che nella individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie si deve tenere conto della rilevanza nazionale o internazionale delle stesse, del loro collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della equilibrata ripartizione geografica delle scelte;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Considerato che nell'anno 1990 sono state autorizzate le lotterie di Viareggio, Agnano e Merano e non anche le altre tradizionali lotterie di Monza e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Sono individuate le seguenti manifestazioni cui collegare le lotterie nell'anno 1991:

Sfilata regionale delle tradizioni carnevalesche della Sardegna - Iglesias - estrazione 3 febbraio 1991;

Festival della canzone italiana - Sanremo - estrazione 2 marzo 1991;

Manifestazione canora «Premio Caniglia» - Sulmona - estrazione 24 marzo 1991;

Manifestazione internazionale d'arte «Francesco Speranza» - Bitonto - estrazione 14 aprile 1991;

Campionato italiano di calcio di serie A - estrazione 26 maggio 1991;

Corsa automobilistica internazionale Gran premio lotteria di Monza - estrazione 30 giugno 1991;

Regata classi internazionali vela d'altura - Palermo - estrazione 21 luglio 1991;

Regata internazionale «Centomiglia del Garda» - estrazione 11 agosto 1991;

Regata storica di Venezia - estrazione 1° settembre 1991;

Palio di Asti - estrazione 15 settembre 1991;

Manifestazioni teatrali al Borgo medioevale di Caserta Vecchia - estrazione 6 ottobre 1991;

Maratona d'Italia - Carpi - estrazione 27 ottobre 1991;

Trasmissione televisiva Fantastico 1991 - estrazione 4 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1990
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 95

90A4954

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 novembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 28 febbraio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 novembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 179

90A4987

DECRETO 21 novembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 novembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 novembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 180

90A4988

DECRETO 21 novembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 novembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 novembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 novembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite nel medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 181

90A4989

DECRETO 21 novembre 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 novembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 6 novembre 1990 che hanno disposto per il 15 novembre 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,11 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,54 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 89,00 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,90 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,12 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,25 per i B.O.T. a trecentossessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 182

90A4990

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 novembre 1990.

Autorizzazione al rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci Italia-Austria da parte degli organi doganali preposti alle frontiere del Brennero, Tarvisio, Prato Drava e Passo Resia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, concernente i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali;

Considerate le difficoltà derivanti dall'insufficiente quantitativo di autorizzazioni internazionali disponibili per i vettori italiani che devono effettuare trasporti di merci sia a destinazione che in transito per l'Austria;

Considerata la necessità che le autorizzazioni disponibili vengano utilizzate in maniera da garantire sempre l'effettivo trasferimento di merci da e per i due Paesi;

Tenuto conto che le autorizzazioni di transito Austria sono valide per due effettivi percorsi e cioè una andata ed un ritorno, ovvero due andate o due ritorni;

Vista la necessità di un accurato controllo all'atto del rilascio delle autorizzazioni anche per quanto attiene allo effettivo pieno utilizzo delle stesse sui due percorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 126, ultimo comma, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, art. 1, punto 10, che prevede la possibilità di svolgimento, da parte del personale doganale, di mansioni delegate da altre amministrazioni, sulla base di appositi decreti adottati di concerto dai Ministri interessati;

Ritenuto necessario avvalersi del personale delle dogane per il controllo delle autorizzazioni in parola, e degli altri documenti della Direzione generale della motorizzazione civile, oltre che per il controllo della documentazione di cui devono essere in possesso i vettori stranieri sia in entrata che in uscita dal territorio dello Stato;

Considerata l'opportunità che il rilascio delle autorizzazioni Italia-Austria, per i viaggi Sud-Nord, venga effettuato direttamente presso gli uffici di frontiera del Brennero, Tarvisio, S. Candido e Passo Resia, con l'utilizzazione delle attuali strutture di cui è già in possesso l'Amministrazione doganale:

Decreta:

Art. 1.

Gli organi doganali preposti alle frontiere di Brennero, Tarvisio, Prato Drava e Passo Resia, sono autorizzati a prestare la collaborazione amministrativa per gli atti emessi dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, particolarmente per quanto riguarda la consegna delle autorizzazioni Austria ai vettori italiani.

Art. 2.

La consegna delle autorizzazioni potrà avvenire a seguito della presentazione da parte del trasportatore italiano del tagliando e della autorizzazione ottenuta precedentemente e già esaurita dalla quale si potrà evincere l'avvenuto utilizzo, di cui in particolare dovrà risultare la timbratura dei due effettivi passaggi.

Art. 3.

Ai fini dell'effettuazione del rilascio ai sensi del precedente art. 2, le autorizzazioni dovranno essere ritirate, anziché all'ingresso, solo al momento dell'uscita del veicolo dallo Stato.

Art. 4.

Gli organi doganali dopo aver ritirato l'autorizzazione utilizzata nei due percorsi effettivi, come precisato nello articolo precedente, dovranno farla pervenire ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano e di Udine, per il controllo delle autorizzazioni medesime.

Art. 5.

Il rilascio delle autorizzazioni di trasporto di merci Italia-Austria per le imprese di trasporto che abbiano la necessità di effettuare transiti in Austria, dopo aver eseguito trasporti nell'area europea, con uscita dal territorio italiano, da dogane diverse da quelle contemplate nel presente decreto, sarà curato direttamente dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III, Divisione 33, via Tronto, 2, Roma.

Le autorizzazioni ottenute ai sensi del primo comma, dovranno essere restituite, dopo il pieno utilizzzo alla stessa autorita emittente, ai fini dei successivi rilasci.

Art. 6.

Il personale di cui all'art. 1 è anche incaricato del controllo della documentazione di cui devono essere in possesso gli automezzi italiani e stranieri in entrata ed in uscita dallo Stato, con particolare riguardo alle autorizzazioni necessarie per effettuare trasporti internazionali di merci.

Roma, 10 novembre 1990

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— L'ultimo comma dell'art. 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 1, punto 10, del D.P.R. n. 254/1985, prevede che: «I controlli e le formalità di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri interessi erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi indicati nel primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti adottati dai Ministri interessati di concerto tra loro, i quali possono stabilire che essi siano delegati in tutto o in parte dai servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e delle formalità doganali di confine e provvisto, a tale scopo, dei mezzi necessari».

90A4991

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 31 ottobre 1990.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche Bari-Potenza-Salerno, Catania-Palermo e Messina-Catania.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Considerato che nel programma d'interventi per l'impianto di cavi a fibre ottiche prevede fra l'altro la realizzazione delle seguenti arterie:

Bari-Potenza-Salerno;
Catania-Palermo;
Messina-Catania;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sez. II del consiglio superiore tecnico P.T.A. nella 189ª adunanza del 27 ottobre 1989 e del consiglio di amministrazione nella 1785ª adunanza del 7 novembre 1989;

Visto il progetto relativo alle arterie di cui trattasi approvato con decreto ministeriale 1° dicembre 1989;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e la indefferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche:

Bari-Potenza-Salerno interessante i comuni di:

Bari, Modugno, Bitetto, Grumo Appula, Toritto, Sannicandro di Bari, Altamura, Gravina in Puglia, Irsina, Tolve, Vaglio Basilicata, Potenza, Tito, Satriano di Lucania, Brienza, Atena Lucana, Polla, Pertosa, Auletta, Petina, Sicignano degli Alburni, Postiglione, Eboli, Battipaglia, Pontecagnano Faiano, Salerno.

Catania-Palermo interessante i comuni di:

Catania, Motta S. Anastasia, Raddusa, Aidone, Valguarnera Caropepe, Enna, Caltanissetta, S. Caterina Villarmosa, Resuttano, Vallelunga Pratameno, Valledolmo, Caltavuturo, Cerda, Termini Imerese, Trabia, S. Nicola L'Arena (frazione del comune di Trabia), Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Villabate, Ficarazzi, S. Flavia, Acqua dei Corsari (frazione del comune di Palermo), Palermo.

Messina-Catania interessante i comuni di:

Messina, Scaletta Zanclea, Itala Marina (frazione del comune di Itala), Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, S. Teresa di Riva, S. Alessio Siculo, Forza d'Agrò, Letojanni, Taormina, Giardini Naxos, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Riposto, Acireale, Aci Catena, Aci S. Filippo (frazione del comune di Aci Catena), Ficarazzi, Tremestieri Etneo, Catania.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1995.

Roma, 31 ottobre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

90A4992

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 22 novembre 1990.

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 38/1990).

IL MINISTRO PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986, con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerata l'opportunità di sottoporre a verifica i dati del gasolio per uso riscaldamento del mese di ottobre 1990, al fine di accertare la loro omogeneità con la tendenza in atto del mercato petrolifero;

Considerato che i prezzi del gasolio per uso riscaldamento nel mese di novembre registrano un primo assestamento sul mercato;

Considerato che a seguito dell'ultima variazione disponibile del prezzo del gasolio relativa al mese di novembre si sono comunque verificate le condizioni per una correlativa variazione del prezzo del metano;

Visti i provvedimenti CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, n. 7 del 16 gennaio 1990, n. 8 del 16 febbraio 1990, n. 9 del 16 febbraio 1990, n. 18 del 23 giugno 1990, n. 26 del 5 settembre 1990 e n. 37 del 16 novembre 1990 relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), aumentano di 67,8 L./m^3 pari a 7,37 L./Mcal (6,34 L./kWh) per gas a 9,200 Mcal/m^{3}st.

Nella trasformazione da L./m^3 a L./Mcal e a L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applicherà alla seconda cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 430,22 L./kg.

Roma, 22 novembre 1990

Il Ministro-presidente delegato: BATTAGLIA

90A5020

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 1° agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di facoltà del 27 giugno 1985 e del 26 luglio 1989;

Viste le delibere del senato accademico del 13 settembre 1985 e dell'11 novembre 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 7 ottobre 1985 e dell'11 dicembre 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 184 al 196, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia, sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 184. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha il compito di fornire le competenze relative alla preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola nei seguenti indirizzi:

a) endocrinologia;
b) malattie del ricambio e diabetologia;
c) andrologia.

La scuola rilascia i titoli di «specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzo endocrinologia», «specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia», «specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzo andrologia».

Art. 185. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni, lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 186. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e le strutture convenzionate.

Art. 187. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 188. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;

d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 189. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:

andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:

statistica medica;
principi di informatica;
progettazione e ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:

meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:

medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistematica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:

metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 190. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in «endocrinologia»: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia» di cui alla lettera *c*) dell'art. 5;

b) indirizzo in «malattie del ricambio e diabetologia»: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia» di cui alla lettera *d*) dell'art. 5;

c) indirizzo in «andrologia»: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «andrologia» di cui alla lettera *e*) dell'art. 5.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo d'azione degli ormoni	ore	40
patologia della trasduzione del messaggio	»	20
patologia recettoriale	»	30

Fisiopatologia endocrina e generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina	»	85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica	»	85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica	»	30
inglese scientifico	»	30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica	ore	40
patologia clinica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna	ore	30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo	»	30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina generale	»	100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica generale	»	100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica	»	25
progettazione ricerche cliniche	»	15

Metodologia clinica o di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia clinica delle endocrinopatie	ore	200
immunoendocrinologia	»	50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia clinica delle malattie del ricambio	»	60
epidemiologia della patologia metabolica	»	20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia della riproduzione	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	170
endocrinologia oncologica	»	30
endocrinologia dell'età evolutiva	»	50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologia	»	60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva	ore	20
sessuologia	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	130
endocrinologia ginecologica	»	50
endocrinologia geriatrica	»	40
cronoendocrinologia	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologia e nutrizione	»	30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	60
immunoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia clinica delle malattie del ricambio	»	150
diabetologia	»	100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	20
endocrinologia oncologica	»	20
endocrinologia ginecologica	»	20
cronoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	ore	50
diabetologia	»	100
dietologia e nutrizione	»	50
epidemiologia della patologia metabolica	»	50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva	»	20
sessuologia	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva	ore	50
endocrinologia geriatrica	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	90
diabetologia	»	90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	60
immunoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	60
epidemiologia della patologia metabolica	»	20

Andrologia (ore 200):

andrologia dell'età evolutiva	»	100
fisiopatologia della riproduzione	»	100

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 60):

endocrinologia oncologica	ore	20
endocrinologia ginecologica	»	20
cronoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 60):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologia	»	40

Andrologia (ore 250):

fisiopatologia e clinica della riproduzione	»	150
sessuologia	»	50
andrologia della senescenza	»	50

Medicina interna (ore 30):

medicina interna	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva	ore	50
endocrinologia geriatrica	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologia e nutrizione	»	30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	10

Andrologia (ore 200):

fisiopatologia e clinica della riproduzione	»	80
sessuologia	»	40
urologia andrologica	»	40
spermatologia	»	20
immunologia andrologica	»	20

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 191. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento, nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei laboratori, delle strutture convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1990

Il rettore: GARACI

90A4960

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Visto il decreto rettorale 30 ottobre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1990);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, in particolare l'art. 13;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 133, 135, 137, relativi alla facoltà di ingegneria, approvati con il decreto rettorale 30 ottobre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1990) sono modificati come segue:

Nell'art. 133, secondo comma, dopo

9) ingegneria per l'ambiente e il territorio,

sono inseriti i seguenti corsi di laurea:

10) ingegneria dei materiali;
11) ingegneria delle telecomunicazioni;
12) ingegneria edile.

Nell'art. 135, secondo comma, nel corso di laurea in ingegneria aeronautica, la denominazione del raggruppamento «elettronica e tecnologie elettriche» è sostituita con «elettrotecnica e tecnologie elettriche».

Nell'art. 135, secondo comma, al corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio indirizzo georisorse, l'annualità attribuita al raggruppamento I162 - Idrocarburi e fluidi endogeni, è così modificata:

1	Ann.	nei raggr.	I162	- Idrocarburi e fluidi endogeni
			I161	- Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime.

Nell'art. 135 al termine del secondo comma sono inseriti i seguenti corsi di laurea:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI

2	Ann.	nel raggr.	A021	- Analisi matematica
1	»	nel raggr.	A012	- Geometria
1	»	nel raggr.	A030	- Fisica matematica
2	»	nel raggr.	B011	- Fisica generale
1	»	nel raggr.	C060	- Chimica
1	»	nel raggr.	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	»	nel raggr.	I270	- Ingegneria economico-gestionale
1	»	nel raggr.	H071	- Scienza delle costruzioni
1	»	nel raggr.	I050	- Fisica tecnica
1	»	nel raggr.	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1	»	nel raggr.	I042	- Macchine e sistemi energetici
1	»	nel raggr.	I070	- Meccanica applicata alle macchine
4	»	nel raggr.	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1	»	nel raggr.	I210	- Elettronica
1	»	nel raggr.	B030	- Struttura della materia
1	»	nel raggr.	I130	- Metallurgia
1	»	nel raggr.	I200	- Misure elettriche ed elettroniche
1	»	nel raggr.	I060	- Misure meccaniche e termiche
1	»	nei raggr.	I130	- Metallurgia
			I110	- Impianti industriali meccanici

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

2 Ann. nel raggr. A021 - Analisi matematica
1 » nel raggr. A012 - Geometria
1 » nel raggr. A041 - Analisi numerica e matematica applicata
2 » nel raggr. B011 - Fisica generale
3 » nel raggr. I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 » nel raggr. C060 - Chimica
1 » nel raggr. I270 - Ingegneria economico-gestionale
0,5 » nel raggr. H071 - Scienza delle costruzioni
0,5 » nel raggr. I050 - Fisica tecnica
1 » nel raggr. I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche
2 » nel raggr. I210 - Elettronica
3 » nel raggr. I230 - Telecomunicazioni
1 » nel raggr. I240 - Automatica
1 » nel raggr. I220 - Campi elettromagnetici

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

2 Ann. nel raggr. A021 - Analisi matematica
1 » nel raggr. A012 - Geometria
1 » nel raggr. A030 - Fisica matematica
2 » nel raggr. B011 - Fisica generale
1 » nel raggr. I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 » nel raggr. C060 - Chimica
1 » nel raggr. I270 - Ingegneria economico-gestionale
1 » nel raggr. H110 - Disegno
1 » nel raggr. H011 - Idraulica
1 » nel raggr. H071 - Scienza delle costruzioni
2 » nel raggr. H081 - Architettura tecnica
1 » nel raggr. I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 » nel raggr. I050 - Fisica tecnica
1 » nel raggr. I140 - Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali
1 » nel raggr. H060 - Geotecnica
1 » nel raggr. H072 - Tecnica delle costruzioni
2 » nel raggr. H082 - Progettazione edilizia
2 » nel raggr. H120 - Storia dell'architettura
1 » nel raggr. H142 - Progettazione urbanistica

Nell'art. 137 nel raggruppamento I110 - Impianti industriali meccanici è inserito il seguente insegnamento: «sicurezza dei sistemi di produzione».

Roma, 22 ottobre 1990

Il rettore: TECCE

90A4972

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo;

Visto lo statuto della predetta Università approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di agraria del 13 gennaio 1988, verbale n. 191; del senato accademico del 23 aprile 1988, verbale n. 64; e del consiglio di amministrazione del 2 maggio 1988, verbale n. 52, con le quali, ai sensi dell'art. 17 del testo unico n. 1592/1933, è stata approvata la proposta di modifica dello statuto intesa ad ottenere il cambiamento di denominazione di un istituto della facoltà di agraria, corso di laurea in scienze agrarie, e precisamente dell'istituto di «microbiologia e tecnologia agraria» in «tecnologie agro-alimentari»;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 28 febbraio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Il punto 7) dell'art. 17 è soppresso e così sostituito:

7) tecnologie agro-alimentari.

Viterbo, 17 settembre 1990

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

90A4973

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in chimica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 13 giugno 1990;

Viste le deliberazioni di adeguamento al parere sopracitato adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico, rispettivamente in data 18 luglio, 18 settembre e 20 settembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 35, 36, 37 e 38, relativi al corso di laurea in chimica, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti articoli:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 35. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervello tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale nel profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezioni e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

a) Area matematica (240 ore totali):
istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

b) Area fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

c) Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

d) Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

e) Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

f) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

g) Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo chimica inorganica

I corsi fondamentali sono:
1) chimica inorganica (secondo corso);
2) chimica inorganica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Indirizzo chimica fisica

I corsi fondamentali sono:
1) chimica fisica (terzo corso);
2) chimica fisica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo chimica inorganica

I corsi fondamentali sono:
1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica organica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Gli insegnamenti non obbligatori sono i seguenti:

1) analisi chimica applicata;
2) analisi chimica dei prodotti alimentari;
3) analisi degli inquinanti;
4) biochimica applicata;
5) biochimica fisica;
6) biopolimeri;
7) catalisi;
8) chemiometria;
9) chimica ambientale;
10) chimica analitica clinica;
11) chimica analitica strumentale;
12) chimica applicata;
13) chimica bio-inorganica;
14) chimica bio-organica;
15) chimica bromatologica;
16) chimica dei composti di coordinazione;
17) chimica dei composti metallorganici;
18) chimica dei composti eterociclici;
19) chimica delle sostanze organiche naturali;
20) chimica degli inquinanti;
21) chimica del restauro;
22) chimica fisica biologica;
23) chimica fisica dei materiali;
24) chimica fisica organica;
25) chimica industriale;
26) chimica macromolecolare;
27) chimica nucleare;
28) chimica organica fisica;
29) chimica teorica;
30) cinetica chimica;
31) elettrochimica;
32) fotochimica;
33) metodi fisici in chimica organica;
34) radiochimica;
35) scienza dei materiali;
36) spettroscopia;
37) strutturistica chimica.

Art. 36 *(Prova di accertamento unica).* — Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Art. 37 *(Esame e diploma di laurea).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 settembre 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

90A4961

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in chimica industriale;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 18 luglio 1990;

Viste le deliberazioni di adeguamento al parere sopracitato adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico, rispettivamente in data 12, 18 e 20 settembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 38, 39, 40 e 41, relativi al corso di laurea in chimica industriale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 38. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni divisi in un triennio propedeutico a carattere formativo di base e in un biennio di studi di applicazione.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La didattica del corso di laurea è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, anche indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il numero di esami è non meno di ventiquattro.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami e nel biennio di cinquecentosettanta ore, suddivise in nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore, di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento, tranne nei casi elencati più avanti, in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmzione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

TRIENNIO DI STUDI PROPEDEUTICI.

Insegnamenti fondamentali:

a) Area matematica (180 ore totali):
1) istituzioni di matematiche (primo corso);
2) istituzioni di matematiche (secondo corso);
3) calcolo numerico e programmazione.

b) Area fisica (180 ore totali):
4) fisica generale (primo corso);
5) fisica generale (secondo corso);
6) laboratorio di fisica geneale.

c) Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):
7) chimica generale e inorganica;
8) laboratorio di chimica generale e inorganica;
9) chimica inorganica;
10) laboratorio di chimica inorganica.

d) Area di chimica organica (270 ore totali):
11) chimica organica (primo corso);
12) laboratorio di chimica organica (primo corso);
13) chimica organica (secondo corso);
14) laboratorio di chimica organica (secondo corso).

e) Area di chimica analitica (270 ore totali):
15) chimica analitica;
16) laboratorio di chimica analitica;
17) chimica analitica strumentale;
18) laboratorio di chimica analitica strumentale.

f) Area di chimica fisica (270 ore totali):
19) chimica fisica (primo corso);
20) laboratorio di chimica fisica;
21) chimica fisica (secondo corso);
22) chimica fisica industriale.

g) Area di chimica industriale (270 ore totali):
23) chimica industriale I;
24) laboratorio di chimica industriale I;
25) processi ed impianti industriali chimici I;
26) laboratorio di processi e impianti industriali chimici.

h) Area di chimica biologica (60 ore totali):
27) chimica biologica.

BIENNIO DI STUDI DI APPLICAZIONE.

Il biennio si articola in tre diversi indirizzi:
a) ricerca e svilupo dei materiali;
b) ricerca e sviluppo dei prodotti;
c) chimico-biotecnologico.

Lo studende dovrà seguire tre insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi (corrispondenti a due esami) e sei insegnamenti di indirizzo, di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio con esame unico, per un totale di cinque esami.

Insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi:

1) chimica industriale II;
2) laboratorio di chimica industriale II;
3) processi ed impianti industriali chimici II.

Insegnamenti irrinunciabili per gli indirizzi:

chimica fisica dei materiali (per «ricerca e sviluppo dei materiali»);
chimica organica industriale (per «ricerca e sviluppo dei prodotti»);
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale (per «chimico-biotecnologico»).

Insegnamenti opzionali per gli indirizzi:

1) biopolimeri;
2) chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
3) chimica delle macromolecole;
4) chimica e tecnologia dei polimeri;
5) chimica e tecnologia della catalisi;
6) chimica e tecnologia della corrosione;
7) chimica fisica dei polimeri;
8) chimica indutriale;
9) elettrochimica industriale;
10) metodi analitici in chimica industriale;
11) chimica fisica industriale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio propedeutico, nei tre insegnamenti fondamentali del biennio di applicazione comuni a tutti gli indirizzi e in sei insegnamenti di indirizzo, di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

Art. 39 (*Norme per il triennio di studi propedeutici*). — È prevista una prova di esame unica nei seguenti casi:

1) chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale (secondo corso), laboratorio di fisica generale;

3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica (secondo corso), laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica (primo corso), laboratorio di chimica organica (primo corso);

7) chimica organica (secondo corso), laboratorio di chimica organica (secondo corso);

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;

10) processi e impianti industriali chimici I, laboratorio di processi e impianti industriali chimici.

Qualora, per necessità didattiche, i corsi e i laboratori corrispondenti siano svolti in due cicli didattici successivi, l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al biennio di applicazione, lo studente deve aver superato gli esami del triennio o essere in difetto di non più di due di essi, che dovranno comunque essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale.

Art. 40 (*Norme per il biennio di applicazione*). — Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali che rispondano ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

All'atto dell'iscrizione al quarto anno, lo studente deve effettuare la scelta di uno degli indirizzi previsti, sottoponendo all'approvazione del consiglio di corso di laurea l'elenco degli insegnamenti opzionali prescelti, tra quelli indicati nel manifesto annuale degli studi per l'indirizzo e l'eventuale orientamento da lui scelto.

In alternativa, lo studente può sottoporre all'approvazione del consiglio di corso di laurea un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

È prevista una prova di esame unica per gli insegnamenti di chimica industriale II e di laboratorio di chimica industriale II.

Qualora, per necessità didattiche, i corsi e i laboratori corrispondenti siano svolti in due cicli didattici successivi, l'esame unico relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Quando vengono scelti come corsi opzionali gli insegnamenti fondamentali, con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti l'indirizzo o il piano di studi prescelto.

Art. 41. — L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale, con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione alle disposizioni vigenti. Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea saranno stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica industriale, mentre il certificato relativo, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 settembre 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

90A4962

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 18 maggio 1989; del senato accademico 25 gennaio 1990; del consiglio di amministrazione 19 febbraio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 giugno 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 685 a 692, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 685. — È istituita presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» - prima facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 686. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 687. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile ad abbreviazioni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

Art. 688. — Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di anatomia umana normale con sede in Napoli, via L. Armanni n. 5.

Il consiglio della scuola si avvale di titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

Art. 689. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero.

Per gli appartenenti ai Paesi extracomunitari va istituita presso gli atenei un'apposita commissione che valuti di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 690. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica, fisiologica e propedeutica;
b) patologica e traumatologica;

c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 691. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica, fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
fisiologia delle singole attività sportive;
fisiologie delle attività sportive in ambienti straordinari;
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;
alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica generale e degli sport;
informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologica medica sport compatibile;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
patologia ortopedica e traumatologica dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica delle valutazioni della efficienza fisica;
elementi di semeiotica applicata allo sport;
igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
lo sport come prevenzione e terapia;
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologica:

patologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 692. — L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore.

Essa è organizzata in una attività didattica formale comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate ed in un'attività di tirocinio professionale guidato esteso per il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, a raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori della prima facoltà di medicina e chirurgia:

laboratori dell'istituto di anatomia umana normale;
ambulatori della clinica ortopedica e traumatologica;
laboratori dell'istituto di fisiologia umana;
ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina del lavoro;
ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
laboratori dell'istituto di farmacologia e tossicologia;
ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina costituzionale.

Art. 693. — La frequenza del corso è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattica e pratica necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

1° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dell'apparato locomotore e di superficie	30
biochimica dell'esercizio fisico	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	30
informatica medica e statistica	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport I	20
Tecnico-sportiva:	
organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	20
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

2° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio dei centri e delle vie nervose, del controllo motorio	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	40
biomeccanica generale e degli sport	30
alimentazione e dietetica applicata agli sport	40

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	30
Terapeutica e riabilitativa:	
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	20
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	30
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

3° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle singole attività sportive	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia sport compatibile I	30
cardiologia dello sport	60
Valutativa e medico-preventiva:	
metodologia e tecnica delle valutazioni della efficienza fisica	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	70
igiene applicata allo sport	30
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	20
	260
Tirocinio professionale guidato	540
Numero ore totali di corso	800

4° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	20
farmacologia applicata allo sport e doping	20
Terapeutica e riabilitativa:	
sport come prevenzione e terapia	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	30
Psicologica:	
psicologia dello sport	30
Medico-legale e assicurativa:	
medicina legale e delle assicurazioni applicate allo sport	30
	170
Tirocinio professionale guidato	630
Numero ore totali di corso	800

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 ottobre 1990

Il rettore: CILIBERTO

90A4970

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 novembre 1990, n. 33.

Importazione di calzature dalla Corea del Sud e da Taiwan. Modificazione della circolare 30 giugno 1990, n. 20.

Si comunica che a partire dal 25 ottobre 1990, la procedura prevista dalla circolare 30 giugno 1990, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 1990, viene modificata in applicazione del regolamento CEE n. 3050/90 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» delle Comunità europee n. 292 del 24 ottobre 1990, di modifica del regolamento CEE n. 1735/90 del 21 giugno 1990.

A partire da tale data gli operatori interessati all'importazione di calzature dai Paesi in questione non devono più presentare, in allegato al modulo «dichiarazione d'importazione», il documento d'esportazione rilasciato dai competenti organismi della Corea del Sud e di Taiwan.

Restano in vigore le altre disposizioni previste dalla circolare 30 giugno 1990, n. 20.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

90A5007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Casa 77», in Firenze

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 i poteri conferiti all'avv. Felice Assennato, commissario governativo della società cooperativa «Casa 77», con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 29 aprile 1990.

90A4975

MINISTERO DEL TESORO

Estinzione dell'Istituto di credito fondiario ed edilizio di Calabria, Campania, Lucania e Puglia

Con decreto ministeriale 2 novembre 1990 si è dichiarata l'estinzione dell'Istituto di credito fondiario ed edilizio di Calabria, Campania, Lucania e Puglia, con sede provvisoria in Cosenza.

90A4976

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Dugenta

Con decreto ministeriale 15 novembre 1990 è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento), già in amministrazione straordinaria, e la stessa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67, primo comma, lettera *a*), e secondo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A4977

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce

Con decreto ministeriale 13 novembre 1990 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce (Crema), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Crema (Cremona), ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

90A4978

Sostituzione della Banca popolare abruzzese marchigiana alla Banca popolare di Sondrio nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano con contestuale sostituzione della Banca popolare di Sondrio alla Banca popolare abruzzese marchigiana nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 14 novembre 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la sostituzione della Banca popolare abruzzese marchigiana alla Banca popolare di Sondrio nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano con contestuale sostituzione della Banca popolare di Sondrio alla Banca popolare abruzzese marchigiana nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma.

90A4979

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, in Dugenta.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 16 novembre 1990, ha nominato il prof. avv. Sabino Fortunato commissario liquidatore ed i signori avv. Giovanni Ferrara, dott. Maurizio Ganelli e prof. avv. Paolo Saitta membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento), in liquidazione coatta amministrativa.

90A4980

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 7 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000